



**DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER LE
SOTTOMISURE/TIPI DI OPERAZIONI COLLEGATE AL BANDO
"PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)"
FORESTALE**

ANNUALITÀ 2017

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 16969 del 17/11/2017 (pubblicato Burt Parte Terza n. 48 del 29.11.2017) a seguito delle modifiche introdotte con i decreti dirigenziali n. 4700 del 30/03/2018, n. 9365 del 13/06/2018, n. 11149 del 4/07/2018 e n. 14327 del 13/09/2018.

Si ricorda che il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati.

Indice

1	Indicazioni a carattere generale	4
2	Competenze tecnico amministrative	4
3	Requisiti di accesso relativi ai beneficiari	4
3.1	Condizioni di accesso generali	4
3.2	Altre limitazioni	5
3.3	Condizioni generali per il pagamento dell'aiuto	6
4	Condizioni di ammissibilità degli interventi comuni a tutte le sottomisure/operazioni	7
4.1	Localizzazione degli interventi	7
4.2	Cantierabilità degli investimenti	7
4.3	Norme di protezione ambientale	7
4.4	Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili	8
5	Spese ammissibili/non ammissibili	8
5.1	Periodo di eleggibilità delle spese	8
6	Cumulabilità	8
7	Specifiche di sottomisure/tipo di operazione	9
7.1	Sottomisure 1.2 "Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione"	9
7.1.1	Denominazione e finalità della sottomisure	9
7.1.2	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto	9
7.1.3	Destinatari finali	9
7.1.4	Tematiche delle azioni informative	9
7.1.5	Interventi finanziabili	10
7.1.6	Spese ammissibili specifiche	10
7.1.7	Principi e criteri di valutazione delle proposte informative	10
7.1.8	Ulteriori disposizioni specifiche	10
7.2	Tipo di Operazione 6.4.2 "Energia derivante da fonti rinnovabili nelle zone rurali"	11
7.2.1	Denominazione e finalità della sottomisure	11
7.2.2	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto	11
7.2.3	Condizioni di accesso specifiche	11
7.2.4	Tasso di contribuzione e minimali e massimali	11
7.2.5	Interventi finanziabili	11
7.2.6	Limitazioni specifiche collegate agli investimenti	12
7.2.7	Vantaggio per i produttori forestali di base	13
7.2.8	Vendita dell'energia prodotta	14
7.2.9	Principalità dell'attività agricola	14
7.2.10	Spese ammissibili/non ammissibili specifiche	14
7.2.11	Impegni specifici di sottomisure	15
7.2.12	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	17
7.3	Sottomisure 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"	18
7.3.1	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto	18
7.3.2	Interventi finanziabili	18
7.4	Sottomisure 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste"	19
7.4.1	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto	19
7.4.2	Interventi finanziabili	19
7.4.3	Limitazioni specifiche collegate agli investimenti	19

7.5	Sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e per condividere strumenti e risorse"	20
7.5.1	Denominazione e finalità della sottomisura.....	20
7.5.2	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto	20
7.5.3	Presentazione della proposta progettuale.....	20
7.5.4	Condizioni di accesso specifiche	21
7.5.5	Investimenti e costi ammissibili	21
7.5.6	Limitazioni specifiche collegate agli investimenti.....	22
7.5.7	Tasso di contribuzione e minimali e massimali	24
7.5.8	Impegni specifici di sottomisura	24
7.5.9	Decadenza del progetto	25
7.5.10	Principi e criteri di valutazione delle proposte progettuali 16.3.....	25
7.5.11	Impegni specifici del beneficiario.....	26
7.5.12	Ulteriori impegni a carico del responsabile del progetto di cooperazione.....	27
7.5.13	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	27
7.6	Sottomisura 16.6 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali"	28
7.6.1	Denominazione e finalità della sottomisura.....	28
7.6.2	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto	28
7.6.3	Presentazione della proposta progettuale.....	28
7.6.4	Condizioni specifiche di accesso specifiche.....	29
7.6.5	Investimenti e costi ammissibili	29
7.6.6	Limitazioni specifiche collegate agli investimenti.....	30
7.6.7	Tasso di contribuzione e minimali e massimali	32
7.6.8	Impegni specifici di sottomisura	32
7.6.9	Decadenza del progetto	33
7.6.10	Principi e criteri di valutazione delle proposte progettuali 16.6.....	33
7.6.11	Impegni specifici del beneficiario.....	34
7.6.12	Ulteriori impegni a carico del responsabile del progetto di cooperazione.....	35
7.6.13	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	35
7.7	Sottomisura 16.8 "Sostegno alla redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti" 36	
7.7.1	Denominazione e finalità della sottomisura.....	36
7.7.2	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto	36
7.7.3	Presentazione della proposta progettuale.....	36
7.7.4	Condizioni di accesso specifiche	36
7.7.5	Investimenti e costi ammissibili	37
7.7.6	Limitazioni specifiche collegate agli investimenti.....	37
7.7.7	Tasso di contribuzione e minimali e massimali	39
7.7.8	Impegni specifici di sottomisura	39
7.7.9	Decadenza del progetto	40
7.7.10	Principi e criteri di valutazione delle proposte progettuali 16.8.....	40
7.7.11	Impegni specifici del beneficiario.....	41
7.7.12	Ulteriori impegni a carico del responsabile del progetto di cooperazione.....	42
7.7.13	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	42

1 Indicazioni a carattere generale

Il presente documento, Allegato B "Disposizioni generali e specifiche per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al bando "Progetti Integrati di Filiera (PIF)" Forestale - annualità 2017" (di seguito "Allegato B"), contiene le disposizioni generali di seguito riportate che si applicano per le singole sottomisure/tipi di operazioni attivabili nel Bando PIF e che sostituiscono quelle previste nei bandi delle sottomisure 1.2, 8.5 e 8.6, quando differenti. Sono comunque fatte salve le altre disposizioni contenute nei bandi citati quando non in contrasto con quanto di previsto nel presente documento.

Per le disposizioni specifiche si rimanda a quanto indicato nel successivo paragrafo "Specifiche di sottomisura/tipo di operazione".

2 Competenze tecnico amministrative

Il settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" della Regione Toscana svolge le funzioni di Ufficio responsabile delle procedure di selezione per l'individuazione dei PIF finanziabili, e di verifica della realizzazione dei PIF.

Il documento attuativo "Competenze", approvato con Delibera di Giunta regionale n. 501 del 30/05/2016, definisce le competenze tecnico amministrative per la gestione delle fasi successive all'emissione della graduatoria, nonché quelle per la gestione delle domande di aiuto presentate dai singoli partecipanti diretti.

Il documento "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 127 del 18/10/2017 con le modifiche previste dalla Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 (di seguito indicati tutti come "Disposizioni comuni") riportano le disposizioni sull'ammissibilità delle spese e sugli aspetti procedurali. In caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se applicabili e più favorevoli al beneficiario, ad esclusione delle disposizioni concorsuali (requisiti di ammissibilità del richiedente, requisiti di ammissibilità e di ricevibilità della domanda di aiuto e criteri di selezione)¹.

3 Requisiti di accesso relativi ai beneficiari

3.1 Condizioni di accesso generali

Per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere, poi, il pagamento dell'aiuto, i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità, come previsto al paragrafo "Condizioni di accesso generali" del documento Disposizioni comuni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni,

¹ Modifica apportata con il Decreto Dirigenziale 4700 del 30/03/2018

salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, e pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. n. 24/2014 e D.lgs n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs n. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (articolo 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
 4. nel caso delle sottomisure 1.2, 8.5 e 8.6, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 702/2014, non devono risultare imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo (per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (UE) 702/2014 e al successivo paragrafo "Imprese in difficoltà");
 5. nel caso di richiesta di contributi concessi in "*de minimis*", ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" delle Disposizioni comuni.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai punti da 1 a 4) nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al punto 5) nei tempi sopra indicati porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.2 Altre limitazioni

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

1. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;
2. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel bando. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;

3. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni comuni.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento dei punti 1 e 2 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi. Per il requisito di cui al punto 3, si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni comuni per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

3.3 Condizioni generali per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono, come previsto al paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" delle Disposizioni comuni:

1. nel caso di aiuti di stato o di aiuti concessi secondo la regola del "*de minimis*", essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea. In particolare, è dovuta la verifica sull'Elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali elencati nel sito del Dipartimento Politiche Europee (<http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>), secondo quanto definito nel punto 6.2.1 del PSR, condizionalità ex ante G5, az. 2/a;
2. essere, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e s.m.i., in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori a 150.000 euro, con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Ai sensi di quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017, è prevista la sospensione dei pagamenti quando, a carico del beneficiario, risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro, elencati al precedente paragrafo "Condizioni di accesso", o quando il beneficiario ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il requisito di cui al punto 3) deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1) – impegno Deggendorf – comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordina il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf (che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione) anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 2) porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

In base a quanto riportato al paragrafo 8.2.8. "M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)" del PSR, gli aiuti presentati ai sensi del presente bando e per le sottomisure 8.5 e 8.6 sono inclusi nell'obbligo di ottemperare a quanto previsto al secondo capoverso del punto 10 dell'articolo 34 del Regolamento 702/2014 (**in merito al possesso del piano di gestione o equivalente**). Sono comunque fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 39/00 in merito.

4 Condizioni di ammissibilità degli interventi comuni a tutte le sottomisure/operazioni

4.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni comuni nonché a quanto di specifico previsto per le singole sottomisure/tipi di operazioni.

4.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del D.M. 30/03/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

a) per i soggetti privati, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;

b) per soggetti di diritto pubblico, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

4.3 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e SIR, devono:

a) essere compatibili con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla D.G.R. n. 644 del 5/07/2004 e alla D.G.R. n. 454 del 16/06/2008;

b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.lgs n. 152/06 e s.m.i., L.R. n. 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/91 e L.R. n. 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del D.M. del 30/03/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati nelle modalità di cui al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" delle Disposizioni comuni.

4.4 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

In generale agli impianti per la produzione di energia rinnovabile si applicano le seguenti limitazioni:

1. nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.
2. ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Regolamento (UE) n. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (D.P.R. n. 74/2013):
 - a) generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);
 - b) la "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'Allegato X, alla Parte V, parte II sez. 4 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) comprese.

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa agli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

Per quanto riguarda il tipo di operazione 6.4.2 si rimanda anche a quanto di specifico o di più restrittivo previsto al relativo paragrafo "Limitazioni collegate agli investimenti".

5 Spese ammissibili/non ammissibili

Se non diversamente specificato nei successivi paragrafi per le singole sottomisure/tipi di operazioni, le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, le spese non ammissibili, sono definite al paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" delle Disposizioni comuni.

Si precisa che, ai soli fini del presente bando e per tutte le sottomisure/tipi di operazioni individuate:

- al momento della presentazione della domanda PIF Forestale 2017 deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di investimenti materiali, il "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*", approvato con delibera di Giunta regionale n. 555 del 29/05/2017 ed in vigore dal 31/05/2017, consultabile all'indirizzo web <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*");
- al momento della presentazione della singola domanda di aiuto (successivamente all'approvazione della graduatoria PIF), fermo restando il contributo massimo assegnato, deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di investimenti materiali, il Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana in vigore.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti, si richiamano anche l'art. 17 Legge n. 97/94, gli artt. 7 e 8 D. Lgs. n. 227/2001, l'art. 15 D. Lgs. 228/2001, l'art. 2 comma 134 Legge n. 244/2007 e l'art. 12 comma 1 della LRT 39/2000.

Nei bandi di sottomisura e nei paragrafi successivi, relativi alle disposizioni specifiche delle sottomisure/tipi di operazioni, sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

5.1 Periodo di eligibilità delle spese

Ai fini dell'eligibilità delle spese si rimanda a quanto previsto dal paragrafo "Cantierabilità e decorrenza dell'ammissibilità delle spese" dell'Allegato A del presente bando.

6 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi delle sottomisure/operazioni inserite nel presente Bando PIF non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa. Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

7 Specifiche di sottomisura/tipo di operazione

Per le singole sottomisure/tipi di operazioni si applicano le disposizioni specifiche di seguito riportate.

7.1 Sottomisura 1.2 "Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione"

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche da applicare al presente Bando PIF, che integrano/modificano quelle previste nel bando di sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione", approvato con Decreto n. 10792 del 19/07/2017 (di seguito bando 1.2).

7.1.1 Denominazione e finalità della sottomisura

La sottomisura 1.2 denominata "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione", di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013, è finalizzata alla concessione di contributi in conto capitale ai Beneficiari che intendano realizzare interventi di trasferimento dell'innovazione nel settore forestale.

7.1.2 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Secondo quanto previsto nel bando 1.2, sono ammesse a presentare domanda d'aiuto le Agenzie formative accreditate secondo quanto previsto dalla Delibera G.R. n. 968/2007 e s.m.i. Possono presentare domanda di aiuto solo le Agenzie formative accreditate, o che si impegnano ad ottenere l'accreditamento, con almeno una sede localizzata in Toscana.

7.1.3 Destinatari finali

In relazione alle tematiche trattate nelle attività informative di cui al presente bando, sono destinatari finali delle iniziative gli addetti del settore forestale, gestori del territorio. Tali soggetti devono avere sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Toscana, come risultante dal fascicolo aziendale o da visura camerale. In particolare:

1. imprenditori agricoli, singoli e associati, che gestiscono o hanno in possesso terreni forestali, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA;
2. titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese e che abbiano una attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A02;
3. amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di Enti gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco ed Enti pubblici gestori dei siti della Rete Natura 2000; tutti devono avere in gestione o in possesso terreni forestali o che hanno competenza su terreni forestali.

Per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 possono partecipare alle iniziative divulgative anche i lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti familiari iscritti all'INPS, anche a tempo determinato.

7.1.4 Tematiche delle azioni informative

Il Progetto di informazione redatto dal soggetto richiedente deve essere allegato al PIF e presentato sul sistema informativo di ARTEA a cura del capofila del PIF.

Il Progetto di informazione comprende l'attivazione **SOLO delle seguenti** tipologie di azioni tra quelle previste dal bando 1.2 inerenti la filiera oggetto del PIF:

- *1.1.F – Biodiversità e paesaggio*

Tecniche e interventi per la conservazione della biodiversità e la tutela del paesaggio. Biodiversità naturale. Misure di conservazione della biodiversità forestale. Normativa relativa alla tutela della biodiversità e del paesaggio: il ruolo delle attività forestali nella tutela dei sistemi paesaggistici.

- *1.1.G – Informazione agli addetti delle imprese del settore forestale*

Innovazione tecnica, tecnologica, strategica, di marketing, delle forme organizzative e gestionali. Principi e tecniche di gestione forestale sostenibile. Tutela e prevenzione del dissesto idrogeologico e contenimento dell'erosione nei terreni forestali. Multifunzionalità dei boschi e attività collegate. Pratiche selvicolturali e tecniche di abbattimento ed esbosco. Sicurezza sui luoghi di lavoro e nello specifico per i cantieri forestali. Problematiche normative per la gestione dell'impresa (con particolare riferimento alla legge forestale della Toscana, all'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro). Aumento del

ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende forestali (elementi normativi; utilizzo delle energie da biomasse forestali e i biogas; il solare termico e il fotovoltaico; l'eolico). Commercializzazione, *Due Diligence*, certificazione, marchi. Aggregazione dei prodotti e dei produttori nelle filiere. Accesso al credito.

7.1.5 Interventi finanziabili

Gli interventi finanziati sono relativi alle sole azioni di informazione finalizzate a realizzare attività di disseminazione di informazioni rilevanti per i soggetti coinvolti dal PIF, purché ricompresi nel precedente paragrafo "*Destinatari finali*". Tutti gli interventi dovranno includere azioni informative sul PSR 2014-2020 della Regione Toscana del PIF in particolare. Le tipologie di intervento previste sono quelle previste dal bando 1.2.

7.1.6 Spese ammissibili specifiche

Le spese ammissibili relative ai costi di organizzazione delle sole azioni di informazione, di cui al bando 1.2.

7.1.7 Principi e criteri di valutazione delle proposte informative

La Commissione di valutazione del PIF valuta l'ammissibilità del progetto di divulgazione prima di procedere all'attribuzione del relativo punteggio. La valutazione dell'ammissibilità del progetto informativo prende in considerazione i principi di cui al paragrafo "*Criteri di selezione dei PIF*" punto I lettera c) del Bando PIF unitamente ai criteri di selezione specifici per la sottomisura 1.2:

Principi	Criteri	Punteggio (fino a)
Coerenza degli obiettivi con il PSR e il PIF	Rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi individuati nel PSR e nel PIF. Sviluppo delle macroaree tematiche richieste, coerenza col PSR 2014-2020 e rispondenza ai fabbisogni del PIF	1
Qualità del progetto	Livello di Innovazione Creazione di comunità e reti di relazioni e interattività tra e con destinatari finali, vastità dei soggetti coinvolti Modalità innovative di divulgazione o di comunicazione, varietà, articolazione, fruibilità (strumenti e metodi)	1
Efficienza logistica ed operativa	Adeguatezza delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dal soggetto attuatore rispetto agli obiettivi attesi <i>(Il soggetto attuatore dispone del personale e di sedi operative in grado di garantire una efficace comunicazione alle aziende)</i>	1
Congruità economica del progetto	Coerenza tra costi e attività programmate	1
TOTALE		4
PUNTEGGIO MINIMO		2

Se il progetto informativo ottiene 2 o più punti sul totale di 4, viene valutato positivamente ed è attribuito il punteggio previsto per la sottomisura 1.2 nell'ambito della valutazione generale dei PIF. Nel caso di punteggio inferiore a 2 punti, il progetto non è ritenuto ammissibile e, conseguentemente, non potrà essere presentata la domanda di aiuto.

7.1.8 Ulteriori disposizioni specifiche

Oltre a quanto previsto dal bando 1.2, non sono ammessi subentri per cambi di titolarità del soggetto partecipante al PIF.

7.2 Tipo di Operazione 6.4.2 "Energia derivante da fonti rinnovabili nelle zone rurali"

7.2.1 Denominazione e finalità della sottomisura

Il tipo di operazione 6.4.2 "Energia derivante da fonti rinnovabili nelle zone rurali" – lettera b, comma 1 articolo 19 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – del PSR 2014/2020 della Toscana (di seguito indicato come "PSR") è finalizzata alla concessione di contributi a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti che consentano, a livello aziendale, di realizzare impianti tecnologici per la produzione di calore da biomasse di origine forestale.

7.2.2 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno nelle zone rurali (aree classificate dal PSR come B, C1, C2 e D)²:

- Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o equiparabili ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 227/2001 e ss.mm.ii.;
- Microimprese e piccole imprese, ivi comprese quelle che gestiscono terreni forestali o di utilizzazione forestale o di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi, singole o associate.

7.2.3 Condizioni di accesso specifiche

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR, per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le condizioni di accesso di cui al precedente paragrafo "Condizioni di accesso generali" del presente bando e delle Disposizioni comuni.

Gli impianti finanziati devono essere finalizzati alla vendita di almeno i 2/3 del calore prodotto, calcolati sulla potenza nominale installata dell'impianto. La restante parte può essere destinata all'autoconsumo, compreso quello familiare³.

7.2.4 Tasso di contribuzione e minimali e massimali

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale e l'intensità è quella riportata al paragrafo "Intensità del sostegno" del Bando PIF (Allegato A) relativamente alla singola domanda di aiuto.

I massimali e minimali sono riportati al paragrafo "Minimali e massimali di contributo" del Bando PIF (Allegato A) relativamente alla singola domanda di aiuto.

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. Pertanto, l'importo massimo del contributo concedibile per beneficiario è pari a 200.000 euro nel rispetto dei massimali ammessi per tale regime (vedi precedente paragrafo "Condizioni di accesso generali").

7.2.5 Interventi finanziabili

Il tipo di operazione consiste in interventi che consentano, a livello aziendale, di realizzare impianti tecnologici per la produzione di energie tramite l'utilizzo di biomasse di origine forestale.

Gli investimenti che vengono sostenuti sono ascrivibili a:

- impianti tecnologici per la produzione di energia derivante biomassa forestale, come definita al successivo paragrafo "Limitazioni collegate agli investimenti"; realizzazione di reti di distribuzione dell'energia (solo se collegati agli impianti);
- altre tipologie di intervento solo se collegate direttamente alle suddette voci (impiantistica, volumi tecnici, attrezzature, sistemi di telecontrollo e contabilizzazione dell'energia, accumulatori termici collegati a impianti a biomassa, strutture di servizio o collegate);
- investimenti immateriali collegati alle voci precedenti (acquisizioni di programmi informatici)⁴;
- spese generali.

Gli investimenti di cui sopra sono ricompresi nei costi eligibili conformi a quanto previsto nell'articolo 45 del

² Modifica apportata con il Decreto Dirigenziale 4700 del 30/03/2018

³ Modifica apportata con il Decreto Dirigenziale 4700 del 30/03/2018

⁴ Modifica apportata con il Decreto Dirigenziale 4700 del 30/03/2018

Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- a) investimento per il miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammissibili nel limite del 10% da applicarsi così come indicato al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR 2014/2020. Gli onorari dei professionisti sono finanziabili nella misura massima del 2% dell'importo complessivo dell'investimento quando sono riferiti esclusivamente all'acquisto di macchine o attrezzature;
- d) investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici.

7.2.6 Limitazioni specifiche collegate agli investimenti

Ai fini della presente operazione si applica quanto segue:

1. le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
2. gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà" del PSR;
3. quando il beneficiario sia un'impresa agricola, nel periodo di impegno l'attività agricola deve rimanere prevalente anche dopo l'entrata in produzione dell'impianto. Ai fini della dimostrazione di tale criterio si considera quanto riportato al successivo paragrafo "Principalità dell'attività agricola";
4. gli impianti sono finanziabili solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:
 - rispettano i criteri minimi di efficienza di cui al precedente paragrafo "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili" (tranne che per la definizione di biomassa per la quale si deve far riferimento a quanto riportato nel presente paragrafo);
 - sono destinati esclusivamente alla produzione di calore;
 - è dimostrato che gli investimenti garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori forestali primari ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti per i 3 anni successivi presentazione della domanda di pagamento (vedi successivo paragrafo "Vantaggio per i produttori forestali di base");
 - utilizzano esclusivamente biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.lgs. 152 del 3/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e di seguito meglio specificate:
 - materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura (lettera c, sopra citata);
 - materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti. (lettera d, sopra citata);
5. non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte;
6. l'ammissibilità delle spese relative all'acquisto di macchine ed attrezzature, alla realizzazione di strutture edili e alla realizzazione della rete di distribuzione, è vincolata alla realizzazione, messa in opera e corretto funzionamento di generatori di calore;

Gli impianti per essere finanziabili devono rispettare le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- le caldaie devono essere dotate di sonda lambda per il controllo della regolazione dell'aria;
- gli impianti con caldaie di potenza nominale superiore a 100 kWt, devono essere dotati di canne fumarie ad almeno 3 giri di fumo, interruttori di apertura porte con aspirazione automatica dei fumi in apertura, termostato di regolazione e di sicurezza, meccanismo di inondazione del sistema di alimentazione e del deposito della biomassa, controllo della temperatura della camera di combustione con controllo dell'aria

immessa e/o dell'afflusso di combustibile o azionamento allarme, griglia di combustione in materiale resistente al calore, meccanismi di controllo elettronico dei parametri della caldaia, compreso contatori di calore;

- le caldaie, quando tecnicamente possibile, devono essere dotate di griglia di combustione mobile;
- gli impianti fino a 300 kWt, devono essere dotati di serbatoi per l'accumulo termico (accumulatori inerziali) installati e dimensionamenti nel rispetto della norma En 303/5;
- per gli impianti di potenza nominale superiore, devono essere dotati di serbatoi per l'accumulo termico di capacità almeno pari a 4000 litri per potenza tra 301 e 400 kWt e di almeno 5000 litri per potenze da 401 e 500 kWt;
- devono essere dotati di alimentazione automatica tramite coclea o spintori;
- devono essere dotati di sistemi di estrazione automatica della cenere solo per i generatori a biomassa legnosa;
- l'eventuale rete sia realizzata in materiale idoneo a garantire la minima dispersione termica (max diminuzione ammissibile: 2 °C per ogni Km di rete) e la massima durata nel tempo, e abbia una lunghezza comunque non superiore i 3 metri lineari per ogni kWt di potenza utile installata.

7.2.7 Vantaggio per i produttori forestali di base

I beneficiari devono dimostrare che gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori forestali primari ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine la suddetta garanzia si riscontra qualora la biomassa forestale utilizzata per la produzione di calore negli impianti finanziati sia di provenienza diretta da produttori forestali primari, per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua utilizzata nell'impianto medesimo.

La biomassa forestale utilizzata nell'impianto finanziato può provenire da produzione di base propria, da conferimento da parte dei soci/consorziati, da acquisto diretto da produttori forestali di base.

In fase di domanda ai fini della dimostrazione dei vantaggi per i produttori di forestali base valgono le seguenti indicazioni:

- a) in caso di conferimento da parte di cooperative agro-forestali, consorzi forestali e Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese, che associano produttori della biomassa forestale deve essere adottato uno statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci ovvero, nel caso di consorzi, deve essere sottoscritto un contratto con vincolo di conferimento da parte dei consorziati/associati;
- b) in caso di acquisto della biomassa di origine forestale da produttori forestali di base, il richiedente deve assumere un impegno unilaterale di acquisto. L'impegno unilaterale di acquisto consiste in una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna ad acquistare la biomassa forestale (anche tramite l'acquisto di boschi in piedi) necessaria all'impianto oggetto di aiuto, direttamente da produttori forestali di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - termini di decorrenza e mantenimento del vincolo, così come di seguito disposto nel presente paragrafo;
 - tipologia e quantità della biomassa da acquistare;
 - quantità totale di biomassa da utilizzare nell'impianto oggetto di aiuto proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale utilizzato nell'impianto oggetto di aiuto;
 - l'impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per la durata del vincolo, il vantaggio per i produttori di base;
- c) nel caso di sola produzione propria, idonea documentazione con la previsione delle superfici forestali a tale scopo impiegate e delle quantità di biomassa forestale di cui è prevista la produzione e utilizzata nell'impianto oggetto di finanziamento.

L'applicazione degli impegni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento e, a partire da tale data, gli stessi impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 3 anni.

Per dimostrare il rispetto di tale impegni il beneficiario è poi tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno stesso e per i 3 anni successivi, a presentare la seguente documentazione, completa e in modo ricevibile all'Ufficio competente all'istruttoria:

- a) in caso di conferimento da parte di cooperative agro-forestali, consorzi forestali e Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese, che associano produttori della biomassa forestale:

- la stessa documentazione prevista in fase di domanda di aiuto;
 - idonea documentazione attestante la quantità totale di biomassa utilizzata nell'impianto oggetto di aiuto e la quantità di prodotti conferiti dai soci;
- b) nel caso di acquisto di biomassa forestale, tabelle riepilogative delle quantità di prodotto utilizzato nell'impianto sulla base delle fatture di acquisto. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base, così come previsto dal presente bando;
- c) nel caso di sola produzione propria, idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici forestali a tale scopo effettivamente impiegate e delle quantità di biomassa forestale effettivamente prodotta e utilizzata nell'impianto oggetto di finanziamento.

Il termine della scadenza annuale è individuato nel 31 dicembre di ogni anno; per il primo anno di vincolo il 31 dicembre è riferito a quello dell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento sul sistema informativo di ARTEA. Su motivata richiesta del beneficiario può essere concessa una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione della documentazione. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione, l'Ufficio competente dell'istruttoria invia una comunicazione allo stesso beneficiario indicando un termine perentorio entro il quale inviare la suddetta documentazione; decorso inutilmente quest'ultimo termine vengono applicate le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 8/02/2016 n. 3536.

7.2.8 Vendita dell'energia prodotta

Il beneficiario è tenuto al rispetto dell'impegno a vendere almeno i 2/3 dell'energia prodotta, previsto al precedente paragrafo "Condizioni di accesso specifiche" almeno per i successivi 3 anni successivi alla data di ricezione della domanda di pagamento.

Per dimostrare il rispetto di tale impegno il beneficiario è tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno stesso e per i 3 anni successivi, a presentare i contratti di fornitura del calore attestante il rispetto di quanto sopra riportato.

Il termine della scadenza annuale è individuato nel 31 dicembre di ogni anno; per il primo anno di vincolo il 31 dicembre è riferito a quello dell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento sul sistema informativo di ARTEA. Su motivata richiesta del beneficiario può essere concessa una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione della documentazione. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione, l'Ufficio competente dell'istruttoria invia una comunicazione allo stesso beneficiario indicando un termine perentorio entro il quale inviare la suddetta documentazione; decorso inutilmente quest'ultimo termine vengono applicate le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 8/02/2016 n. 3536.

7.2.9 Principalità dell'attività agricola

Per le imprese agricole, così come indicato al precedente paragrafo "Limitazioni specifiche collegate agli investimenti", l'attività agricola deve essere prevalente rispetto alle attività extra-agricole per tutto il periodo di vincolo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni comuni.

Il mancato rispetto di tale condizione comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso/erogato.

La relazione che accompagna la domanda di aiuto e che illustra il progetto che si intende attuare (di cui al successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto") deve rappresentare lo stato dell'azienda al momento della presentazione della domanda e lo stato finale ipotizzato al termine degli investimenti programmati anche ai fini della dimostrazione di quanto di seguito riportato.

La prevalenza dell'attività agricola, coerentemente con quanto previsto nella circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate per gli impianti alimentati a biomassa forestale, è dimostrata con la provenienza delle biomasse. La prevalenza può essere determinata sia in termini quantitativi che qualitativi (intesa come valore dei prodotti agricoli aziendali utilizzati contrapposto al costo dei prodotti acquistati).

A questo riguardo è necessario che il beneficiario dimostri l'effettiva disponibilità annua delle biomasse agroforestali aziendali per una quantità o valore pari almeno al 51% del fabbisogno annuo del predetto impianto.

7.2.10 Spese ammissibili/non ammissibili specifiche

Oltre quanto indicato nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR 2014/2020 e nelle Disposizioni comuni al paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni", non sono ammissibili:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'utilizzo di biomassa forestale derivante da impianti forestali dedicati esclusivamente alla produzione di biomassa a scopi energetici (quali gli impianti di Short rotation forestry);
- gli impianti di potenza superiore a 1 MWt.

7.2.11 Impegni specifici di sottomisura

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna, per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni (quando pertinente), a:

1. rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nel paragrafo "Tempi per la realizzazione del PIF" del Bando PIF, salvo la concessione di proroghe;
2. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti almeno per almeno 5 anni, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto dei pertinenti impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni;
3. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
4. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;
5. rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni;
6. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni;
7. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
8. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a titolo di saldo;
9. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
10. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento Disposizioni Comuni;
11. rispettare gli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni comuni;
12. comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità" del documento Disposizioni Comuni, gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
13. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
14. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
15. sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti

correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;

16. comunicare preventivamente all'Ufficio Competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
17. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
18. garantire che tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente;
19. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento (a qualsiasi titolo);
20. comunicare l'esecuzione di adattamenti tecnici nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
21. produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento Disposizioni Comuni oppure richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
22. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni;
23. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
24. comunicare, nel caso che, successivamente alla firma del Contratto per l'assegnazione del contributo, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo oggetto della domanda di aiuto a valere sul bando PIF;
25. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, informazione e comunicazione secondo quanto disposto al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni comuni;
26. rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal Bando PIF, dalle Disposizioni comuni e dalle presenti Disposizioni specifiche di sottomisura;
27. fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
28. conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
29. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
30. presentare la documentazione necessaria a dimostrare che gli investimenti finanziati garantiscono la partecipazione, adeguata e duratura, dei produttori forestali primari ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti finanziati, nei termini e con le modalità di cui al precedente paragrafo "Vantaggio per i produttori forestali di base";
31. sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
32. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
33. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti";
34. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" delle Disposizioni comuni;
35. dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;

36. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel Bando PIF e nelle Disposizioni comuni, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
37. presentare la documentazione necessaria a dimostrare la vendita di almeno i 2/3 dell'energia prodotta nei termini e con le modalità di cui al precedente paragrafo "Vendita dell'energia prodotta".

7.2.12 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Oltre a quanto indicato al paragrafo "Documentazioni minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" delle Disposizioni comuni, alla Domanda di aiuto deve essere presentato anche:

- l'elenco definitivo dei soggetti a cui cedere almeno i 2/3 dell'energia termica prodotta dall'impianto oggetto di finanziamento, dimostrata con pre-contratti di fornitura firmato dalle parti;
- nel caso in cui non sia attivata la sottomisura 16.6, deve poi essere allegato il piano di approvvigionamento della biomassa utilizzate.

7.3 Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIF, che integrano/modificano quelle previste nel bando di sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", approvato con Decreto n. 2093/2017 e s.m.i. (di seguito bando 8.5).

7.3.1 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno **SOLO** i:

- beneficiari pubblici possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati;
- consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e s.m.i. che gestiscono i terreni dei soci.

7.3.2 Interventi finanziabili

Ai sensi del presente bando, sono ammissibili e finanziabili **esclusivamente** le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale e dei Piani dei tagli, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. e del vigente Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.).

Si considera ammissibile anche la redazione di nuovi Piani relativi ad aree già oggetto di un Piano in essere purché la scadenza del Piano in essere sia prevista entro due annate silvane rispetto alla data ultima di presentazione del PIF e prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo. In ogni caso, il saldo del contributo potrà essere erogato solo dopo l'approvazione del piano da parte degli organi competenti.

Oltre ai costi per le consulenze tecniche per la redazione dei piani, sono ammissibili anche le spese generali.

Non sono finanziabili modifiche a piani in corso di validità tranne che nel caso di:

- ampliamento della superficie oggetto del piano dovuto all'acquisizione di nuove superfici. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie in ampliamento;
- modifiche sostanziali delle previsioni di Piano, relative a terreni in essi già inseriti, collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali, precedentemente non previsti e da eseguirsi nel corso del periodo dell'impegno comunitario di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento Disposizioni comuni. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie interessata dalle modifiche.

7.4 Sottomisura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste"

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIF, che integrano/modificano quelle previste nel bando di sottomisura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste", già approvato per l'annualità 2016 con decreto n. 9970 del 4/10/2016 e s.m.i. (di seguito bando 8.6).

7.4.1 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto⁵

Ai sensi del presente bando PIF si precisa che, in base al regime SA.50442 (2018/XA), per i soli interventi di cui all'Azione B) "Investimenti per l'accrescimento del valore economico" del paragrafo "Interventi finanziabili" del bando 8.6 sono ammesse anche le Grandi imprese purché siano "silvicoltori privati".

7.4.2 Interventi finanziabili

Ai sensi del presente bando PIF si precisa che:

- 1) per le PMI, ai fini della dimostrazione degli acquisti di macchine e attrezzature di cui all'Azione A) punto 1) e Azione B) punto 4 del paragrafo "Interventi finanziabili", è possibile utilizzare tutte le superfici di bosco lavorate, siano esse in conduzione o meno; nel caso in cui siano utilizzate sia superfici boscate in conduzione sia di terzi, nell'iscrizione al registro delle imprese devono essere indicate, come attività principali o secondarie, sia il codice ATECO A.02.10 che il codice A.02.20. Sono fatte salve le altre prescrizioni in merito contenute nel bando 8.6;
- 2) sono ammissibili tutti gli interventi previsti dal bando 8.6 tranne i "tagli di preparazione o di semenzatura" (previsti all'Azione B al punto 1.c "altre fustaie" e alla lettera f "Tagli di preparazione o di semenzatura", paragrafo "Interventi finanziabili");
- 3) ai fini dell'Azione C) del paragrafo "Interventi finanziabili" del bando 8.6, si considerano ammissibili anche la redazione di nuovi Piani relativi ad aree già oggetto di un Piano in essere purché la scadenza del Piano in essere sia prevista entro due annate silvane rispetto alla data ultima di presentazione del PIF e prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo. In ogni caso il saldo del contributo potrà essere erogato solo dopo l'approvazione del piano da parte degli organi competenti.

7.4.3 Limitazioni specifiche collegate agli investimenti

Ai sensi del presente bando PIF, il punto 1 del paragrafo "Limitazioni collegate agli investimenti" del bando 8.6 è così sostituito:

- per gli interventi di cui ai punti B.1), B.2) e B.3) del paragrafo "Interventi finanziabili" del bando 8.6, se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo), tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 61 e 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. A tal fine sono applicate le esclusioni previste dal comma 7 lettera b) dell'articolo 61 e del comma 8 lettera i) dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

⁵ Paragrafo modificato con decreto n. 11149 del 4/07/2018 e con decreto n. 14327 del 13/09/2018

7.5 Sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e per condividere strumenti e risorse"

7.5.1 Denominazione e finalità della sottomisura

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse (articolo 35, comma 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1305/2013).

La sottomisura si colloca nell'ambito della Misura 16 come azione di supporto allo sviluppo della cooperazione fra soggetti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione del sistema forestale regionale. In particolare l'operazione è finalizzata a:

- sostenere la creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti della filiera foresta-legno e dei prodotti secondari del bosco (esclusa la castagna), con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente, per organizzare processi di lavoro comune e per la condivisione di impianti e risorse;
- incentivare la cooperazione orizzontale fra imprenditori della filiera foresta-legno e dei prodotti secondari del bosco (esclusa la castagna), al fine di accrescere e rafforzare la competitività degli operatori nell'ambito delle filiere di loro competenza.

La divulgazione dei risultati dei progetti sarà curata dal beneficiario del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore.

7.5.2 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

I beneficiari del sostegno sono forme di aggregazione quali: reti di imprese (rete soggetto), consorzi o società cooperative di nuova costituzione che associno più soggetti **di cui almeno due produttori forestali di base**. Inoltre, almeno il 50% dei soggetti costituenti la forma di aggregazione prescelta devono appartenere al settore forestale.

Le predette forme di aggregazione devono costituirsi in funzione del progetto relativo alla sottomisura 16.3 prevista all'interno del Bando PIF, **quindi successivamente alla data di pubblicazione del bando sul BURT, ma comunque prima della presentazione della domanda di aiuto**.

Tutti i soggetti che partecipano alla costituzione delle reti di imprese, dei consorzi o delle società cooperative, **devono essere microimprese**, cioè imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014. **Pertanto, non possono far parte dell'aggregazione soggetti diversi dalle microimprese**.

È esclusa la partecipazione di imprese che svolgono unicamente servizio agro-meccanico (contoterzisti).

All'atto della presentazione della proposta progettuale, i soggetti interessati alla realizzazione della stessa devono quindi aver costituito, o devono impegnarsi a costituire, una delle predette forme di aggregazione la cui finalità specifica sia la realizzazione del progetto. La forma di aggregazione di nuova costituzione sarà il soggetto titolato alla presentazione della domanda di aiuto. La nuova aggregazione deve comunicare, all'Ufficio responsabile, i propri dati anagrafici prima della presentazione della domanda di aiuto.

L'onere del coordinamento del progetto e del partenariato, nonché di tenere i rapporti con il capofila del PIF sono a carico della nuova aggregazione.

7.5.3 Presentazione della proposta progettuale

La proposta progettuale relativa alla sottomisura 16.3 è presentata sul sistema informativo ARTEA dal soggetto capofila del PIF, in accordo con l'aggregazione responsabile del progetto di cooperazione.

È possibile attivare una sola proposta progettuale per PIF.

Qualora all'atto della presentazione della proposta progettuale la forma di aggregazione funzionale alla realizzazione del progetto 16.3 non fosse ancora formalmente costituita, un soggetto individuato di comune accordo tra soggetti che dovranno obbligatoriamente costituire la rete di imprese, il consorzio o la società cooperativa prima della presentazione della domanda di aiuto, assume il ruolo di soggetto proponente che svolge funzioni di raccordo tra capofila e partecipanti al progetto 16.3 fino alla costituzione dell'aggregazione, per le necessità della domanda PIF.

I soggetti aderenti alla rete di imprese, al consorzio o alla società cooperativa devono avere almeno una UTE/UPS nel territorio della Regione Toscana.

La sede della rete di imprese, del consorzio o della società cooperativa deve essere ubicata in Toscana.

7.5.4 Condizioni di accesso specifiche

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le condizioni di accesso di cui al paragrafo "Condizioni di accesso generali" del presente bando e delle Disposizioni comuni.

Per poter essere ammesso al sostegno il soggetto beneficiario deve soddisfare le condizioni di accesso di cui al paragrafo "Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto" del presente Allegato al Bando PIF.

Gli interventi oggetto delle proposte progettuali devono riguardare azioni funzionali allo sviluppo della cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse. Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

7.5.5 Investimenti e costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo "Condizioni di accesso e requisiti dei PIF" dell'allegato A del Bando PIF nonché , le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizioni delle condizioni generali" del PSR della Toscana, ai fini della presente sottomisura le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti:

1. Spese immateriali:

- a. studi preliminari e di contesto che comprendono: l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing, spese di progettazione;
- b. costi di animazione e informazione/divulgazione (incontri, focus groups, workshops, seminari, visite in campo). I costi di animazione dovranno essere propedeutici alla costituzione della forma di aggregazione o rivolti ai soli aderenti all'aggregazione stessa. Tutti i costi dovranno essere comprovati attraverso la redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti;
- c. redazione e presentazione del progetto;
- d. costi di costituzione della forma di aggregazione prescelta per la realizzazione del progetto.

2. Spese materiali:

- e. attrezzature specifiche per la raccolta in campo (trattrici escluse), per la logistica e la commercializzazione.

Ai fini della verifica di ammissibilità delle macchine prima citate si applicano i parametri indicati nella Tabella A) del paragrafo 3 del Bando della sottomisura 8.6 (Decreto 9970/2016), se in essa presenti, calcolati come somma dei terreni condotti dai singoli componenti l'aggregazione.⁶

Per attrezzature specifiche per la raccolta in campo si intendono attrezzature e macchine operatrici specialistiche/specializzate per il taglio, l'esbosco del legname (quali: forwarder, Skidder, feller, teste abbattitrici, processor, Harvester, Escavatori solo se accoppiati con attrezzature per l'abbattimento, e le loro varie combinazioni), cippatrici medio/grandi o grandi⁷, i carrelli forestali dotati di braccio e pinza e in generale i sistemi per la raccolta del legno e della biomassa. Sono comprese le teleferiche mobili. Non sono comprese le motoseghe, le segherie mobili o fisse, le cippatrici diverse da quelle sopra individuate, le spaccalegna e simili, verricelli, ecc.

Per logistica si intende la gestione delle operazioni di stoccaggio e distribuzione dei prodotti aziendali; sono pertanto ammissibili a finanziamento:

- le attrezzature per la movimentazione, lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti (sono escluse le opere murarie e la realizzazione/adeguamento di impianti elettrici e idraulici);
- l'allestimento specifico di mezzi per il trasporto dei prodotti aziendali.

Per commercializzazione si intende l'attività necessaria alla vendita dei prodotti; sono pertanto ammissibili a finanziamento:

- le attrezzature per la realizzazione di punti vendita dei prodotti aziendali (sono escluse le opere murarie e la realizzazione/adeguamento di impianti elettrici e idraulici);

⁶ Modifica apportata con il Decreto Dirigenziale 4700 del 30/03/2018

⁷ Cippatrici, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime superiori a 101 kW

- l'allestimento di mezzi di trasporto destinati alla vendita diretta dei prodotti aziendali.

Nell'ambito delle "attrezzature" sono ricomprese le cosiddette "strutture mobili", cioè quei manufatti la cui installazione non richiede la trasformazione permanente del suolo, fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale.

Le attrezzature specifiche finanziate con la presente operazione devono essere utilizzate, per tutta la durata del periodo di vincolo di destinazione, esclusivamente dai partecipanti all'aggregazione.

Eventuali spese propedeutiche sostenute per la costituzione della rete di imprese, del consorzio o della società cooperativa sono ammissibili anche prima della presentazione della domanda di aiuto ma devono comunque essere successive alla data di pubblicazione del Bando PIF.

7.5.6 Limitazioni specifiche collegate agli investimenti

1. Spese generali e investimenti immateriali

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti (persone fisiche o giuridiche) e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente o dall'impresa di servizio.

Le spese generali non possono superare la soglia del 10% rispetto al totale dell'investimento.

La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo	Dettaglio
Spese generali	attività obbligatorie di informazione e pubblicità
	spese bancarie/legali/notarili
	spese tenuta c/c dedicato
	spese garanzia fideiussoria
Investimenti immateriali	consulenze tecniche e finanziarie, acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto di cooperazione
	onorari di professionisti
	studi di fattibilità
	acquisizione certificazioni
	ricerche di mercato
	software

2. Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.3 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato a consuntivo da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di ricerca) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto.

La voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

Sono ammissibili e rendicontabili le spese relative al personale sostenute dai soggetti costituenti l'aggregazione di nuova costituzione, beneficiaria del contributo relativo alla sottomisura 16.3, purché questa evenienza sia esplicitamente prevista nell'atto costitutivo della medesima.

3. Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati.
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuata. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);

b) Spese di vitto e alloggio, con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.);
- per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.

Quanto sopra solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

4. Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, strettamente funzionali alle attività di progetto;
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto innovativo.

5. Acquisto macchinari e attrezzature

L'acquisto di macchine e attrezzature è limitato a macchine specifiche per la raccolta in campo, la logistica e la commercializzazione secondo quanto indicato nel precedente paragrafo "Investimenti e costi ammissibili". È inoltre ammesso l'acquisto di eventuale hardware necessario al funzionamento delle predette macchine e attrezzature.

Fatto salvo quanto espresso in merito al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni per il PSR 2014-2020, è necessario che nella proposta progettuale sia chiaramente espressa l'idoneità tecnica delle macchine e delle attrezzature da acquistare in relazione alle necessità individuate nella proposta progettuale stessa.

Nella proposta progettuale inoltre devono essere evidenti le modalità organizzative per la gestione comune dei beni di cui si prevede l'acquisto.

Sui macchinari e le attrezzature acquistate quando previsto deve essere presente della marcatura "CE" che, ai sensi della normativa unionale vigente, soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali.

7.5.7 Tasso di contribuzione e minimali e massimali

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale e l'intensità è quella riportata al paragrafo "Intensità del sostegno" del Bando PIF (Allegato A) relativamente alla singola domanda di aiuto.

Nel dettaglio, si ricorda che l'intensità dell'aiuto è fissata al 70% della spesa ammissibile sostenuta e rendicontata per le spese immateriali e del 40% della spesa sostenuta e rendicontata per le spese materiali finalizzate all'acquisto di macchine e attrezzature specifiche per la raccolta in campo, per la logistica e per la commercializzazione.

Così come riportato al paragrafo "Minimali e massimali di contributo" del Bando PIF (Allegato A) relativamente alla singola domanda di aiuto, gli importi minimi e massimi per la realizzazione del progetto inerente la sottomisura 16.3 sono i seguenti:

- per gli investimenti immateriali, non sono ammesse le domande con un contributo richiesto/concesso inferiore a 5.000 euro. L'importo massimo di contributo richiesto/concesso non può essere superiore a 50.000 euro;
- per gli investimenti materiali, non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 30.000 euro.

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. Pertanto, l'importo massimo del contributo concedibile per beneficiario è pari a 200.000 euro nel rispetto dei massimali ammessi per tale regime (vedi precedente paragrafo "Condizioni di accesso generali").

7.5.8 Impegni specifici di sottomisura

Nel caso in cui il PIF preveda l'attivazione della sottomisura 16.3, il soggetto capofila del PIF deve presentare anche il progetto di cui alla sottomisura 16.3, predisposto dalla forma di aggregazione prescelta o dal soggetto proponente individuato di comune accordo tra soggetti che si impegnano a costituirla.

Al progetto di cooperazione deve essere allegato:

- l'atto costitutivo della Rete di Imprese, del Consorzio o della Società Cooperativa;

oppure

- l'impegno, sottoscritto di comune accordo tra soggetti che dovranno costituire la Rete di Imprese, il Consorzio o la Società Cooperativa.

Il progetto di cooperazione deve contenere tutti gli elementi necessari per sua valutazione e deve indicare le azioni progettuali ritenute necessarie per la buona riuscita del progetto stesso. Inoltre, nel progetto di cooperazione per la sottomisura 16.3 devono essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute positive sui produttori primari facenti parte l'aggregazione interessata alla realizzazione del progetto.

In particolare il progetto di cooperazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione della tematica di contesto e dei fabbisogni che intende affrontare;
- descrizione dei risultati attesi;
- lista dei soggetti partecipanti all'aggregazione che si costituisce in funzione progetto;
- tempistica di realizzazione del progetto.

Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e precisa attribuzione delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto garantendo la massima trasparenza nel processo di aggregazione e l'assenza di conflitto di interessi.

Al termine del progetto di cooperazione, il soggetto responsabile predisponde, una relazione conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti. Tale relazione conclusiva del progetto di cooperazione verrà inserita tra la documentazione di corredo alla domanda di pagamento su ARTEA da parte del soggetto beneficiario del contributo.

La domanda di pagamento relativa al progetto di cooperazione dovrà essere presentata nei termini di scadenza del PIF.

7.5.9 Decadenza del progetto

Il progetto decade nel caso in cui:

- uno dei componenti obbligatori (almeno due imprese forestali facente parte della rete di impresa, consorzio o società cooperativa) fuoriesca dall'aggregazione responsabile per la realizzazione del progetto senza essere adeguatamente sostituito da altra impresa avente caratteristiche analoghe, previa specifica comunicazione all'ufficio regionale competente.
- i soggetti che partecipano alla costituzione delle reti di imprese, dei consorzi o delle società cooperative, non siano più microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- non sia più rispettata la soglia del 50% di soggetti appartenenti al settore agricolo nella forma di aggregazione prescelta.

7.5.10 Principi e criteri di valutazione delle proposte progettuali 16.3

La Commissione di valutazione del PIF valuta l'ammissibilità del progetto di cooperazione prima di procedere all'attribuzione del relativo punteggio.

La valutazione dell'ammissibilità del progetto di cooperazione prende in considerazione i principi di cui al paragrafo "Criteri di selezione dei PIF" punto I lettera c) del Bando PIF unitamente ai criteri di selezione specifici per la sottomisura 16.3:

Principi	Criteri	Punteggio (fino a)
Coerenza degli obiettivi del progetto con i fabbisogni individuati nel PSR	Rispondenza fra problema/opportunità individuata e fabbisogni individuati nel PSR e nel bando PIF	10
Qualità del progetto dal punto di vista tecnico	Coerenza interna, innovatività e chiarezza espositiva del progetto	15
Qualità del progetto dal punto di vista della concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	10
Rapporto costi/benefici evidenziati nei risultati attesi	Stima delle ricadute economiche per i partner imprenditoriali del progetto	15
Contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	Evidenza delle ricadute a carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici, presenza di indicatori per la loro misurazione	5
Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto	Diversificazione della composizione dei soggetti che costituiscono l'aggregazione responsabile della realizzazione del progetto (produzione forestale primaria, trasformazione, commercializzazione, consulenza, ecc.) e loro pertinenza per il raggiungimento degli obiettivi del progetto	20
Dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto	Numero dei soggetti che costituiscono l'aggregazione responsabile della realizzazione del progetto	15
Garantire l'effettiva disseminazione dei risultati dei progetti	Efficacia delle attività di divulgazione dei risultati e di disseminazione previste, sotto il profilo della metodologia utilizzata, della pluralità degli strumenti e della capacità di raggiungimento degli agricoltori	10
TOTALE		100
PUNTEGGIO MINIMO		50

Per la verifica del raggiungimento effettivo dei risultati finali del progetto l'ufficio regionale competente per l'istruttoria, potrà avvalersi della commissione di valutazione del PIF.

7.5.11 Impegni specifici del beneficiario

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna, per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni (quando pertinente), a:

1. rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nel paragrafo "Tempi per la realizzazione del PIF" del Bando PIF, salvo la concessione di proroghe;
2. utilizzare le attrezzature specifiche finanziate con la presente operazione, per tutta la durata del periodo di vincolo di destinazione, esclusivamente dai partecipanti all'aggregazione;
3. realizzare gli investimenti previsti dal progetto di cooperazione entro la conclusione dello stesso, con particolare riferimento all'attività di trasferimento e divulgazione dell'innovazione agli operatori del settore anche al di fuori dei partecipanti all'aggregazione, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite la realizzazione delle attività specifiche previste dal progetto di cooperazione (pubblicazioni tecnico-divulgative, seminari, convegni, sito web del progetto, ecc);
4. dare ampia diffusione alle iniziative di divulgazione previste dal progetto di cooperazione e informare preventivamente alla loro realizzazione il Settore "Consulenza, formazione e innovazione" e l'Ufficio competente per l'istruttoria (anche tramite posta elettronica);
5. realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e a quanto ammesso a contributo con il Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se comunicate e/o autorizzate;
6. sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili. Fanno eccezione i pagamenti per le spese di personale e i costi di costituzione della forma di aggregazione che possono essere sostenute utilizzando un conto corrente intestato ad uno o più degli aderenti all'aggregazione stessa. Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente;
7. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento;
8. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
9. comunicare l'esecuzione di adattamenti tecnici nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
10. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
11. non richiedere, successivamente alla stipula del Contratto per l'assegnazione del contributo, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti/voci di spesa ammessi a finanziamento;
12. comunicare, nel caso che, successivamente alla firma del Contratto per l'assegnazione del contributo, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo oggetto della domanda di aiuto a valere sul Bando PIF;
13. comunicare preventivamente all'Ufficio Competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente ad un altro partecipante all'aggregazione, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
14. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, informazione e comunicazione secondo quanto disposto al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni comuni;
15. rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal Bando PIF, dalle Disposizioni comuni e dalle presenti Disposizioni specifiche di sottomisura;
16. quando pertinente, garantire il possesso dell'UTE/UPS necessaria per l'ammissibilità degli investimenti prima della liquidazione del saldo dei contributi;

17. quando pertinente produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento Disposizioni comuni;
18. quando pertinente, garantire che l'UTE/UPS, anche se soggetta a variazioni, sia coerente con l'investimento ammesso a finanziamento;
19. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal presente bando;
20. fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
21. conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
22. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
23. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
24. dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
25. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel Bando PIF e nelle Disposizioni comuni per la fase ex post.

7.5.12 Ulteriori impegni a carico del responsabile del progetto di cooperazione

Il responsabile del progetto di cooperazione deve predisporre:

1. una relazione intermedia, dalla quale sia possibile evincere lo stato di avanzamento del progetto di cooperazione nel suo complesso con indicazione delle attività svolte e delle spese sostenute da ciascun partner progettuale. Tale relazione deve essere trasmessa, entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, tramite PEC all'ufficio competente per l'istruttoria;
2. una relazione conclusiva tecnico-scientifica del progetto 16.3 ed allegarla alla propria domanda di pagamento su ARTEA, che contenga i seguenti contenuti minimi:
 - metodologie seguite e tempistica,
 - prodotti e risultati conseguiti,
 - ricadute economiche e ambientali,
 - spese sostenute per l'attuazione del progetto di cooperazione,
 - quadro delle attività di divulgazione realizzate (numero dei partecipanti agli eventi realizzati, programmi delle iniziative, presentazioni, sito web, ecc) e copia del materiale divulgativo e tecnico-scientifico prodotto,
 - considerazioni conclusive (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni sull'applicazione dei risultati al territorio interessato dal progetto di cooperazione e sulla potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali).

7.5.13 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Oltre a quanto indicato al paragrafo "Documentazioni minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" delle Disposizioni comuni, alla Domanda di aiuto deve essere presentato anche copia dell'atto costitutivo della Rete di Imprese, del Consorzio o della Società Cooperativa.

7.6 Sottomisura 16.6 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali"

7.6.1 Denominazione e finalità della sottomisura

La sottomisura è volta al sostegno della cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, al fine di promuovere la creazione della filiera bosco-energia tramite progetti per il potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio forestale collegati a investimenti finalizzati alla valorizzazione energetica delle biomasse raccolte (articolo 35, comma 2, lettera h, Regolamento (UE) n. 1305/2013).

Obiettivi dovranno quindi essere quelli di:

- assicurare la gestione forestale sostenibile con utilizzo energetico dei residui delle lavorazioni e/o anche degli assortimenti a macchiatico negativo da essa derivanti;
- realizzare della filiera attraverso la cooperazione di diversi soggetti al fine di valorizzare economicamente le risorse forestali attraverso l'utilizzo per la produzione di energia.

La sottomisura si colloca nell'ambito della Misura 16 come azione di supporto allo sviluppo della cooperazione fra soggetti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione del sistema forestale regionale. In particolare l'operazione è finalizzata a incrementare l'efficienza e rafforzare la competitività delle imprese del settore forestale impegnate nell'utilizzazione dei soprassuoli boschivi e forestali, nonché nella trasformazione e commercializzazione delle biomasse forestali a scopo energetico.

La divulgazione dei risultati dei progetti sarà curata dal beneficiario del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore.

7.6.2 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

I beneficiari del sostegno sono forme di aggregazione quali: reti di imprese (rete soggetto), consorzi o società cooperative di nuova costituzione che associno più soggetti **di cui almeno due produttori forestali di base**. Inoltre, almeno il 50% dei soggetti costituenti la forma di aggregazione prescelta devono appartenere al settore forestale.

Le predette forme di aggregazione devono costituirsi in funzione del progetto relativo alla sottomisura 16.6 prevista all'interno del Bando PIF, **quindi successivamente alla data di pubblicazione del bando sul BURT, ma comunque prima della presentazione della domanda di aiuto**.

All'atto della presentazione della proposta progettuale, i soggetti interessati alla realizzazione della stessa devono quindi aver costituito, o devono impegnarsi a costituire, una delle predette forme di aggregazione la cui finalità specifica sia la realizzazione del progetto. La forma di aggregazione di nuova costituzione sarà il soggetto titolato alla presentazione della domanda di aiuto. La nuova aggregazione deve comunicare, all'Ufficio responsabile, i propri dati anagrafici prima della presentazione della domanda di aiuto.

L'onere del coordinamento del progetto e del partenariato, nonché di tenere i rapporti con il capofila del PIF sono a carico della nuova aggregazione.

Le forme di gestione associata devono avere una durata minima di almeno 5 anni dalla data di ammissione a contributo e comunque sufficiente al rispetto degli accordi di filiera. La durata degli accordi deve essere coerente con le previsioni di approvvigionamento degli impianti per la produzione di energia e comunque non inferiore a 5 anni dalla data di ammissione a contributo.

Gli investimenti dovranno essere realizzati esclusivamente all'interno di forme di gestione associata delle superfici forestali e all'interno di foreste pianificate o oggetto di contratti di approvvigionamento di impianti per la produzione di energia.

7.6.3 Presentazione della proposta progettuale

La proposta progettuale relativa alla sottomisura 16.6 è presentata sul sistema informativo ARTEA dal soggetto capofila del PIF, in accordo con l'aggregazione responsabile del progetto di cooperazione.

È possibile attivare una sola proposta progettuale per PIF.

Qualora all'atto della presentazione della proposta progettuale la forma di aggregazione funzionale alla realizzazione del progetto 16.6 non fosse ancora formalmente costituita, un soggetto individuato di comune accordo tra soggetti che dovranno obbligatoriamente costituire la rete di imprese, il consorzio o la società cooperativa prima della presentazione della domanda di aiuto, assume il ruolo di soggetto proponente che svolge funzioni di raccordo tra capofila e partecipanti al progetto 16.6 fino alla costituzione dell'aggregazione, per le necessità della domanda PIF.

Il progetto descrittivo deve contenere obbligatoriamente il piano di approvvigionamento, con l'indicazione dei soggetti coinvolti e del loro ruolo nonché contratti di acquisto e ogni altro documento attestante la titolarità a intervenire sulla superficie oggetto di intervento.

I soggetti aderenti alla rete di imprese, al consorzio o alla società cooperativa devono avere una UTE/UPS nel territorio della Regione Toscana.

La sede della rete di imprese, del consorzio o della società cooperativa deve essere ubicata in Toscana.

7.6.4 Condizioni specifiche di accesso specifiche

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le condizioni di accesso di cui al paragrafo "Condizioni di accesso generali" del presente bando e delle Disposizioni comuni.

Per poter essere ammesso al sostegno il soggetto beneficiario deve soddisfare le condizioni di accesso di cui al paragrafo "Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto" del presente Allegato al Bando PIF.

7.6.5 Investimenti e costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo "*Condizioni di accesso e requisiti dei PIF*" dell'allegato A del Bando PIF, ai fini della presente sottomisura le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti:

1. Spese immateriali:

- a) costi di costituzione, della forma di aggregazione prescelta per la realizzazione del progetto (redazione e presentazione del progetto del tipo di operazione, costi di costituzione del partenariato);
- b) costi di animazione e informazione/divulgazione (incontri, focus groups, workshops, seminari, visite in campo). I costi di animazione dovranno essere propedeutici alla costituzione della forma di aggregazione o rivolti ai soli aderenti all'aggregazione stessa. Tutti i costi dovranno essere comprovati attraverso la redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti;
- c) redazione e presentazione del progetto;
- d) definizione degli accordi organizzativi e commerciali per la realizzazione di filiere corte (protocolli pluriennali d'acquisto);
- e) costi di realizzazione dei piani di approvvigionamento;
- f) studi di fattibilità (collegati alle lettere c, d, e).

2. Spese materiali:

- g) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di seguito elencate quando collegate al Piano di approvvigionamento (redatto ai sensi del presente bando) per la gestione collettiva di almeno il 51% della biomassa in esso indicata.

Sono ammissibili:

- cippatrici medio/grandi o grandi⁸, essiccatore, vaglio, terna per la movimentazione del cippato, pellettizzatrici e altre attrezzature ad esse collegate. Sono escluse tutte le macchine e attrezzature ad uso collettivo acquistate con la 16.3. Non sono ammissibili i trattori;
- le attrezzature per la realizzazione di punti vendita dei prodotti aziendali (sono escluse le opere murarie e la realizzazione/adeguamento di impianti elettrici e idraulici);
- l'allestimento specifico di mezzi per il trasporto dei prodotti aziendali.

Nell'ambito delle "attrezzature" sono ricomprese le cosiddette "strutture mobili", cioè quei manufatti la cui installazione non richiede la trasformazione permanente del suolo, fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale.

⁸ Cippatrici, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime superiori a 101 kW

Le attrezzature specifiche finanziate con la presente operazione devono essere utilizzate, per tutta la durata del periodo di vincolo di destinazione, esclusivamente dai partecipanti all'aggregazione.

L'aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del beneficiario e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dal singolo soggetto.

Eventuali spese propedeutiche sostenute per la costituzione della rete di imprese, del consorzio o della società cooperativa sono ammissibili anche prima della presentazione della domanda di aiuto ma devono comunque essere successive alla data di pubblicazione del Bando PIF.

7.6.6 Limitazioni specifiche collegate agli investimenti

1. *Spese generali e investimenti immateriali*

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti (persone fisiche o giuridiche) e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente o dall'impresa di servizio.

Le spese generali non possono superare la soglia del 10% rispetto al totale dell'investimento.

La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo	Dettaglio
Spese generali	attività obbligatorie di informazione e pubblicità
	spese bancarie/legali/notarili
	spese tenuta c/c dedicato
	spese garanzia fideiussoria
Investimenti immateriali	consulenze tecniche e finanziarie, acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto di cooperazione
	onorari di professionisti
	studi di fattibilità
	acquisizione certificazioni
	ricerche di mercato
	software

2. *Personale dipendente e non dipendente*

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.6 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato a consuntivo da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di ricerca) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto.

La voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

Sono ammissibili e rendicontabili le spese relative al personale sostenute dai soggetti costituenti l'aggregazione di nuova costituzione, beneficiaria del contributo relativo alla sottomisura 16.6, purché questa evenienza sia esplicitamente prevista nell'atto costitutivo della medesima.

3. Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati.
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione, unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuata. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale).

b) Spese di vitto e alloggio, con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.);
- per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.

Quanto sopra solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

4. Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, strettamente funzionali alle attività di progetto;
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto innovativo.

5. Acquisto macchinari e attrezzature

L'acquisto di macchine e attrezzature è limitato nuovi macchinari e attrezzature funzionali all'attività della filiera, secondo le specifiche indicate al precedente paragrafo "Investimenti e costi ammissibili". È inoltre ammesso l'acquisto di hardware necessario alla realizzazione del progetto.

Fatto salvo quanto espresso in merito al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni per il PSR 2014-2020, è necessario che nella proposta progettuale sia chiaramente espressa l'idoneità tecnica delle macchine e delle attrezzature da acquistare in relazione alle necessità individuate nella proposta progettuale stessa.

Nella proposta progettuale inoltre devono essere evidenti le modalità organizzative per la gestione comune dei beni di cui si prevede l'acquisto.

Sui macchinari e le attrezzature acquistate quando previsto deve essere presente della marcatura "CE" che, ai sensi della normativa unionale vigente, soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali.

7.6.7 Tasso di contribuzione e minimali e massimali

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale e l'intensità è quella riportata al paragrafo "Intensità del sostegno" del Bando PIF (Allegato A) relativamente alla singola domanda di aiuto.

Nel dettaglio, si ricorda che l'intensità dell'aiuto è fissata al:

- 70% per i soggetti privati;
- 100% per i soggetti pubblici.

Così come riportato al paragrafo "Minimali e massimali di contributo" del Bando PIF (Allegato A) relativamente alla singola domanda di aiuto, gli importi minimi e massimi per la realizzazione del progetto inerente la sottomisura 16.6 sono i seguenti:

- per gli investimenti immateriali, non sono ammesse le domande con un contributo richiesto/concesso inferiore a 5.000 euro;
- per gli investimenti materiali, non sono ammesse le domande con un contributo richiesto/concesso inferiore a 30.000 euro.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. Pertanto, l'importo massimo del contributo concedibile per beneficiario è pari a 200.000 euro nel rispetto dei massimali ammessi per tale regime (vedi precedente paragrafo "Condizioni di accesso generali").

7.6.8 Impegni specifici di sottomisura

Nel caso in cui il PIF preveda l'attivazione della sottomisura 16.6, il soggetto capofila del PIF deve presentare anche il progetto di cui alla sottomisura 16.6, predisposto dalla forma di aggregazione prescelta o dal soggetto proponente individuato di comune accordo tra soggetti che si impegnano a costituirla.

Al progetto di cooperazione deve essere allegato:

- l'atto costitutivo della Rete di Imprese, del Consorzio o della Società Cooperativa;

oppure

- l'impegno, sottoscritto di comune accordo tra soggetti che dovranno costituire la Rete di Imprese, il Consorzio o la Società Cooperativa.

Il progetto di cooperazione deve contenere tutti gli elementi necessari per sua valutazione e deve indicare le azioni progettuali ritenute necessarie per la buona riuscita del progetto stesso. Inoltre, nel progetto di cooperazione per la sottomisura 16.6 devono essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute positive sui produttori primari facenti parte l'aggregazione interessata alla realizzazione del progetto.

In particolare il progetto di cooperazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione della tematica di contesto e dei fabbisogni che intende affrontare;
- descrizione dei risultati attesi;
- lista dei soggetti partecipanti all'aggregazione che si costituisce in funzione progetto;
- tempistica di realizzazione del progetto.

L'attività deve avere ricadute sul territorio regionale e può far parte di un progetto più ampio a valenza interregionale o comunitaria.

Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e precisa attribuzione delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto garantendo la massima trasparenza nel processo di aggregazione e l'assenza di conflitto di interessi.

Al termine del progetto di cooperazione, il soggetto responsabile predispone, una relazione conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti. Tale relazione conclusiva del progetto di cooperazione verrà inserita tra la documentazione di corredo alla domanda di pagamento su ARTEA da parte del soggetto beneficiario del contributo.

La domanda di pagamento relativa al progetto di cooperazione dovrà essere presentate nei termini di scadenza del PIF.

7.6.9 Decadenza del progetto

Il progetto decade nel caso in cui:

- uno dei componenti obbligatori (almeno due imprese forestali facente parte della rete di impresa, consorzio o società cooperativa) fuoriesca dall'aggregazione responsabile per la realizzazione del progetto senza essere adeguatamente sostituito da altra impresa avente caratteristiche analoghe, previa specifica comunicazione all'ufficio regionale competente;
- non sia più rispettata la soglia del 50% di soggetti appartenenti al settore forestale nella forma di aggregazione prescelta.

7.6.10 Principi e criteri di valutazione delle proposte progettuali 16.6

La Commissione di valutazione del PIF valuta l'ammissibilità del progetto di cooperazione prima di procedere all'attribuzione del relativo punteggio. La valutazione dell'ammissibilità del progetto di cooperazione prende in considerazione i principi di cui al paragrafo "Criteri di selezione dei PIF" punto I lettera c) del Bando PIF unitamente ai criteri di selezione specifici per la sottomisura 16.6:

Principi	Criteri	Punteggio (fino a)
Coerenza degli obiettivi del progetto con i fabbisogni individuati nel PSR	Rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi individuati nel PSR e nel bando PIF forestale	10
Qualità del progetto dal punto di vista tecnico	Coerenza interna, innovatività e chiarezza espositiva del progetto	15
Qualità del progetto dal punto di vista della concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	10
Dimensione territoriale del progetto	Rappresentatività del territorio oggetto del progetto in funzione del territorio gestito dai partecipanti	10
Dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto	Numero dei soggetti che costituiscono l'aggregazione responsabile della realizzazione del progetto	10
Contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	Evidenza delle ricadute a carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici, presenza di indicatori per la loro misurazione	5
Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto	Diversificazione della composizione dei soggetti che costituiscono l'aggregazione responsabile della realizzazione del progetto (produzione primaria, trasformazione, commercializzazione, consulenza, ecc) e loro pertinenza per il raggiungimento degli obiettivi del progetto;	20
Garanzia dell'effettiva disseminazione dei risultati dei progetti	Efficacia delle attività di divulgazione dei risultati e di disseminazione previste, sotto il profilo della metodologia utilizzata, della pluralità degli strumenti e della capacità di raggiungimento degli agricoltori	10
TOTALE		90
PUNTEGGIO MINIMO		45

Per la verifica del raggiungimento effettivo dei risultati finali del progetto l'ufficio regionale competente per l'istruttoria, potrà avvalersi della commissione di valutazione del PIF.

7.6.11 Impegni specifici del beneficiario

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna, per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni (quando pertinente), a:

1. rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nel paragrafo "Tempi per la realizzazione del PIF" del Bando PIF, salvo la concessione di proroghe;
2. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" delle Disposizioni comuni;
3. utilizzare le attrezzature specifiche finanziate con la presente operazione, per tutta la durata del periodo di vincolo di destinazione, esclusivamente dai partecipanti all'aggregazione;
4. realizzare gli investimenti previsti dal progetto di cooperazione entro la conclusione dello stesso, con particolare riferimento all'attività di trasferimento e divulgazione dell'innovazione agli operatori del settore anche al di fuori dei partecipanti all'aggregazione, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite la realizzazione delle attività specifiche previste dal progetto di cooperazione (pubblicazioni tecnico-divulgative, seminari, convegni, sito web del progetto, ecc.);
5. dare ampia diffusione alle iniziative di divulgazione previste dal progetto di cooperazione e informare preventivamente alla loro realizzazione il Settore "Consulenza, formazione e innovazione" e l'Ufficio competente per l'istruttoria (anche tramite posta elettronica);
6. realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e a quanto ammesso a contributo con il Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se comunicate e/o autorizzate;
7. sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili. Fanno eccezione i pagamenti per le spese di personale e i costi di costituzione della forma di aggregazione che possono essere sostenute utilizzando un conto corrente intestato ad uno o più degli aderenti all'aggregazione stessa. Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente;
8. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento;
9. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
10. comunicare l'esecuzione di adattamenti tecnici nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
11. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
12. non richiedere, successivamente alla stipula del Contratto per l'assegnazione del contributo, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti/voci di spesa ammessi a finanziamento;
13. comunicare, nel caso che, successivamente alla firma del Contratto per l'assegnazione del contributo, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo oggetto della domanda di aiuto a valere sul Bando PIF;
14. comunicare preventivamente all'Ufficio Competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente ad un altro partecipante all'aggregazione, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
15. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, informazione e comunicazione secondo quanto disposto al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni comuni;
16. rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal Bando PIF, dalle Disposizioni comuni e dalle presenti Disposizioni specifiche di sottomisura;
17. quando pertinente, garantire il possesso dell'UTE/UPS necessaria per l'ammissibilità degli investimenti

prima della liquidazione del saldo dei contributi;

18. quando pertinente produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento Disposizioni comuni;
19. quando pertinente, garantire che l'UTE/UPS, anche se soggetta a variazioni, sia coerente con l'investimento ammesso a finanziamento;
20. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal presente bando;
21. fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
22. conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
23. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
24. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
25. dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
26. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel Bando PIF e nelle Disposizioni comuni per la fase ex post.

7.6.12 Ulteriori impegni a carico del responsabile del progetto di cooperazione

Il responsabile del progetto di cooperazione deve predisporre:

1. una relazione intermedia, dalla quale sia possibile evincere lo stato di avanzamento del progetto di cooperazione nel suo complesso con indicazione delle attività svolte e delle spese sostenute da ciascun partner progettuale. Tale relazione deve essere trasmessa, entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, tramite PEC all'ufficio competente per l'istruttoria;
2. una relazione conclusiva tecnico-scientifica del progetto 16.6 ed allegarla alla propria domanda di pagamento su ARTEA, che contenga i seguenti contenuti minimi:
 - metodologie seguite e tempistica,
 - prodotti e risultati conseguiti,
 - ricadute economiche e ambientali,
 - spese sostenute per l'attuazione del progetto di cooperazione,
 - quadro delle attività di divulgazione realizzate (numero dei partecipanti agli eventi realizzati, programmi delle iniziative, presentazioni, sito web, ecc) e copia del materiale divulgativo e tecnico-scientifico prodotto,
 - considerazioni conclusive (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni sull'applicazione dei risultati al territorio interessato dal progetto di cooperazione e sulla potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali).

7.6.13 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Oltre a quanto indicato al paragrafo "Documentazioni minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" delle Disposizioni comuni, alla Domanda di aiuto deve essere presentato anche copia dell'atto costitutivo della Rete di Imprese, del Consorzio o della Società Cooperativa.

7.7 Sottomisura 16.8 "Sostegno alla redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti"

7.7.1 Denominazione e finalità della sottomisura

La sottomisura si prefigge lo scopo di sostenere forme di cooperazione tra aziende di proprietari forestali al fine di favorire una gestione dei boschi secondo finalità condivise e pianificate, finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni e la diffusione della pianificazione forestale anche nei casi in cui non sussista l'obbligo ai sensi della normativa vigente. (articolo 35, comma 2, lettera j, Regolamento (UE) n. 1305/2013).

In particolare è finalizzata a stimolare:

- le necessarie sinergie per coniugare sviluppo economico ed obiettivi ambientali;
- un approccio integrato territoriale, al fine di conseguire sui diversi territori benefici ambientali e climatici più incisivi e coerenti di quelli che possono essere ottenuti attraverso azioni di singoli operatori.

La divulgazione dei risultati dei progetti sarà curata dal beneficiario del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore.

7.7.2 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

I beneficiari del sostegno sono forme di aggregazione quali: reti di imprese (rete soggetto), consorzi o società cooperative di nuova costituzione che associno **almeno 4 produttori forestali di base**. Non possono far parte della forma di aggregazione soggetti diversi.

Le predette forme di aggregazione devono costituirsi in funzione del progetto relativo alla sottomisura 16.8 prevista all'interno del Bando PIF, **quindi successivamente alla data di pubblicazione del bando sul BURT, ma comunque prima della presentazione della domanda di aiuto**.

All'atto della presentazione della proposta progettuale, i soggetti interessati alla realizzazione della stessa devono quindi aver costituito, o devono impegnarsi a costituire, una delle predette forme di aggregazione la cui finalità specifica sia la realizzazione del progetto. La forma di aggregazione di nuova costituzione sarà il soggetto titolato alla presentazione della domanda di aiuto. La nuova aggregazione deve comunicare, all'Ufficio responsabile, i propri dati anagrafici prima della presentazione della domanda di aiuto.

L'onere del coordinamento del progetto e del partenariato, nonché di tenere i rapporti con il capofila del PIF sono a carico della nuova aggregazione.

Le forme di gestione associata devono avere una durata minima di almeno 5 anni dalla data di ammissione a contributo e comunque sufficiente al rispetto degli accordi di filiera.

7.7.3 Presentazione della proposta progettuale

La proposta progettuale relativa alla sottomisura 16.8 è presentata sul sistema informativo ARTEA dal soggetto capofila del PIF, in accordo con l'aggregazione responsabile del progetto di cooperazione.

È possibile attivare una sola proposta progettuale per PIF.

Qualora all'atto della presentazione della proposta progettuale la forma di aggregazione funzionale alla realizzazione del progetto 16.8 non fosse ancora formalmente costituita, un soggetto individuato di comune accordo tra soggetti che dovranno obbligatoriamente costituire la rete di imprese, il consorzio o la società cooperativa prima della presentazione della domanda di aiuto, assume il ruolo di soggetto proponente che svolge funzioni di raccordo tra capofila e partecipanti al progetto 16.8 fino alla costituzione dell'aggregazione, per le necessità della domanda PIF .

Il progetto descrittivo deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dei soggetti coinvolti e del loro ruolo nonché contratti di acquisto e ogni altro documento attestante la titolarità a intervenire sulla superficie oggetto di intervento.

I soggetti aderenti alla rete di imprese, al consorzio o alla società cooperativa devono avere una UTE/UPS nel territorio della Regione Toscana.

La sede della rete di imprese, del consorzio o della società cooperativa deve essere ubicata in Toscana.

7.7.4 Condizioni di accesso specifiche

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le condizioni di accesso di cui al paragrafo "Condizioni di accesso generali" del presente bando e delle Disposizioni comuni.

Per poter essere ammesso al sostegno il soggetto beneficiario deve soddisfare le condizioni di accesso di cui al paragrafo "Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto" del presente Allegato al Bando PIF.

7.7.5 Investimenti e costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo "Condizioni di accesso e requisiti dei PIF" dell'Allegato A del Bando PIF, ai fini della presente sottomisura le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti:

- a. costi sostenuti per studi preliminari e di contesto: analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing;
- b. costi di animazione e informazione/divulgazione (incontri, focus groups, workshops, seminari, visite in campo). I costi di animazione dovranno essere propedeutici alla costituzione della forma di aggregazione o rivolti ai soli aderenti all'aggregazione stessa. Tutti i costi dovranno essere comprovati attraverso la redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti;
- c. costi di gestione della cooperazione (redazione e presentazione del progetto del tipo di operazione, costi di costituzione del partenariato, costi definizione linee comuni per la gestione dei boschi.

Tali costi devono essere riferiti a studi e progetti di livello territoriale e non ad analisi particolareggiate o non coerenti con le finalità della sottomisura e/o con l'ambito territoriale considerato nel progetto.⁹

Eventuali spese propedeutiche sostenute per la costituzione della rete di imprese, del consorzio o della società cooperativa sono ammissibili anche prima della presentazione della domanda di aiuto ma devono comunque essere successive alla data di pubblicazione del Bando PIF.

7.7.6 Limitazioni specifiche collegate agli investimenti

1. *Spese generali e investimenti immateriali*

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti (persone fisiche o giuridiche) e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente o dall'impresa di servizio.

Le spese generali non possono superare la soglia del 10% rispetto al totale dell'investimento.

La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo	Dettaglio
Spese generali	attività obbligatorie di informazione e pubblicità
	spese bancarie/legali/notarili
	spese tenuta c/c dedicato
	spese garanzia fideiussoria
Investimenti immateriali	consulenze tecniche e finanziarie, acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto di cooperazione
	onorari di professionisti
	studi di fattibilità
	acquisizione certificazioni
	ricerche di mercato
	software

⁹ Capoverso inserito con Decreto dirigenziale 9365 del 13/06/2018

2. Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.8 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato a consuntivo da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di ricerca) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto.

La voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

Sono ammissibili e rendicontabili le spese relative al personale sostenute dai soggetti costituenti l'aggregazione di nuova costituzione, beneficiaria del contributo relativo alla sottomisura 16.8, purché questa evenienza sia esplicitamente prevista nell'atto costitutivo della medesima.

3. Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati.
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione, unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuata. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);

b) Spese di vitto e alloggio, con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.);
- per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.

Quanto sopra solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

4. Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, strettamente funzionali alle attività di progetto;
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto innovativo.

7.7.7 Tasso di contribuzione e minimali e massimali

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale e l'intensità è quella riportata al paragrafo "Intensità del sostegno" del Bando PIF (Allegato A) relativamente alla singola domanda di aiuto.

Nel dettaglio, si ricorda che l'intensità dell'aiuto è fissata al 90% della spesa ammissibile per costi relativi al coordinamento e organizzazione della cooperazione (studi, animazione e costi di gestione della cooperazione).

Così come riportato al paragrafo "Minimali e massimali di contributo" del Bando PIF (Allegato A) relativamente alla singola domanda di aiuto, non sono ammesse le domande con un contributo richiesto/concesso inferiore a 5.000 euro.

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. Pertanto, l'importo massimo del contributo concedibile per beneficiario è pari a 200.000 euro nel rispetto dei massimali ammessi per tale regime (vedi precedente paragrafo "Condizioni di accesso generali").

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

7.7.8 Impegni specifici di sottomisura

Nel caso in cui il PIF preveda l'attivazione della sottomisura 16.8, il soggetto capofila del PIF deve presentare anche il progetto di cui alla sottomisura 16.8, predisposto dalla forma di aggregazione prescelta o dal soggetto proponente individuato di comune accordo tra soggetti che si impegnano a costituirlo.

Al progetto di cooperazione deve essere allegato:

- l'atto costitutivo della Rete di Imprese, del Consorzio o della Società Cooperativa;

oppure

- l'impegno, sottoscritto di comune accordo tra soggetti che dovranno costituire la Rete di Imprese, il Consorzio o la Società Cooperativa.

Il progetto di cooperazione deve contenere tutti gli elementi necessari per sua valutazione e deve indicare le azioni progettuali ritenute necessarie per la buona riuscita del progetto stesso. Inoltre, nel progetto di cooperazione per la sottomisura 16.8 devono essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute positive sui produttori primari facenti parte l'aggregazione interessata alla realizzazione del progetto.

In particolare il progetto di cooperazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione della tematica di contesto e dei fabbisogni che intende affrontare;
- descrizione dei risultati attesi;
- lista dei soggetti partecipanti all'aggregazione che si costituisce in funzione progetto;
- tempistica di realizzazione del progetto.

Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e precisa attribuzione delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto garantendo la massima trasparenza nel processo di aggregazione e l'assenza di conflitto di interessi.

Nel progetto di cooperazione per la sottomisura 16.8 devono essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute positive sui produttori forestali di base facenti parte l'aggregazione interessata alla realizzazione del progetto.

Al termine del progetto di cooperazione, il soggetto responsabile predispone, una relazione conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti. Tale relazione conclusiva del progetto di cooperazione verrà inserita tra la documentazione di corredo alla domanda di pagamento su ARTEA da parte del soggetto beneficiario del contributo.

La domanda di pagamento relativa al progetto di cooperazione dovrà essere presentata nei termini di scadenza del PIF.

7.7.9 Decadenza del progetto

Il progetto decade nel caso in cui:

- uno dei componenti obbligatori (almeno due imprese forestali facente parte della rete di impresa, consorzio o società cooperativa) fuoriesca dall'aggregazione responsabile per la realizzazione del progetto senza essere adeguatamente sostituito da altra impresa avente caratteristiche analoghe, previa specifica comunicazione all'ufficio regionale competente;
- non sia più rispettata la soglia del 100% di gestori o possessori di terreni forestali nella forma di aggregazione prescelta.

7.7.10 Principi e criteri di valutazione delle proposte progettuali 16.8

La Commissione di valutazione del PIF valuta l'ammissibilità del progetto di cooperazione prima di procedere all'attribuzione del relativo punteggio. La valutazione dell'ammissibilità del progetto di cooperazione prende in considerazione i principi di cui al paragrafo "Criteri di selezione dei PIF" punto I lettera c) del Bando PIF unitamente ai criteri di selezione specifici per la sottomisura 16.8:

Principi	Criteri	Punteggio (fino a)
Coerenza degli obiettivi del progetto con i fabbisogni individuati nel PSR	Rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi individuati nel PSR e nel bando PIF forestale	10
Qualità del progetto dal punto di vista tecnico	Coerenza interna, innovatività e chiarezza espositiva del progetto	15
Qualità del progetto dal punto di vista della concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	10
Dimensione territoriale del progetto	Dimensione territoriale del progetto, favorendo le aree a maggiore diffusione dei boschi	10
Dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto	Numero dei soggetti che costituiscono l'aggregazione responsabile della realizzazione del progetto	10
Tipologia del beneficiario	Numero di soggetti che costituiscono l'aggregazione responsabile della realizzazione del progetto che non hanno l'obbligo normativo di adottare un piano di gestione o altro strumento equivalente	15
Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto	Diversificazione della composizione dei soggetti che costituiscono l'aggregazione responsabile della realizzazione del progetto (produzione forestale primaria, trasformazione, commercializzazione, consulenza, ecc) e loro pertinenza per il raggiungimento degli obiettivi del progetto;	20
Garantire l'effettiva disseminazione dei risultati dei progetti	Efficacia delle attività di divulgazione dei risultati e di disseminazione previste, sotto il profilo della metodologia utilizzata, della pluralità degli strumenti e della capacità di raggiungimento degli agricoltori	10
TOTALE		100
PUNTEGGIO MINIMO		50

Per la verifica del raggiungimento effettivo dei risultati finali del progetto l'ufficio regionale competente per l'istruttoria, potrà avvalersi della commissione di valutazione del PIF.

7.7.11 Impegni specifici del beneficiario

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna, per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni (quando pertinente), a:

1. rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nel paragrafo "Tempi per la realizzazione del PIF" del Bando PIF, salvo la concessione di proroghe;
2. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" delle Disposizioni comuni;
3. realizzare gli investimenti previsti dal progetto di cooperazione entro la conclusione dello stesso, con particolare riferimento all'attività di trasferimento e divulgazione dell'innovazione agli operatori del settore anche al di fuori dei partecipanti all'aggregazione, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite la realizzazione delle attività specifiche previste dal progetto di cooperazione (pubblicazioni tecnico-divulgative, seminari, convegni, sito web del progetto, ecc);
4. dare ampia diffusione alle iniziative di divulgazione previste dal progetto di cooperazione e informare preventivamente alla loro realizzazione il Settore "Consulenza, formazione e innovazione" e l'Ufficio competente per l'istruttoria (anche tramite posta elettronica);
5. realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e a quanto ammesso a contributo con il Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se comunicate e/o autorizzate;
6. sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili. Fanno eccezione i pagamenti per le spese di personale e i costi di costituzione della forma di aggregazione che possono essere sostenute utilizzando un conto corrente intestato ad uno o più degli aderenti all'aggregazione stessa. Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente;
7. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento;
8. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
9. comunicare l'esecuzione di adattamenti tecnici nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
10. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
11. non richiedere, successivamente alla stipula del Contratto per l'assegnazione del contributo, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti/voci di spesa ammessi a finanziamento;
12. comunicare, nel caso che, successivamente alla firma del Contratto per l'assegnazione del contributo, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo oggetto della domanda di aiuto a valere sul Bando PIF;
13. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, informazione e comunicazione secondo quanto disposto al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni comuni;
14. rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal Bando PIF, dalle Disposizioni comuni e dalle presenti Disposizioni specifiche di sottomisura;
15. quando pertinente, garantire il possesso dell'UTE/UPS necessaria per l'ammissibilità degli investimenti prima della liquidazione del saldo dei contributi;
16. quando pertinente, garantire che l'UTE/UPS, anche se soggetta a variazioni, sia coerente con l'investimento ammesso a finanziamento;
17. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal presente bando;
18. fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
19. conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;

20. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
21. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
22. dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
23. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel Bando PIF e nelle Disposizioni comuni per la fase ex post.

7.7.12 Ulteriori impegni a carico del responsabile del progetto di cooperazione

Il responsabile del progetto di cooperazione deve predisporre:

1. una relazione intermedia, dalla quale sia possibile evincere lo stato di avanzamento del progetto di cooperazione nel suo complesso con indicazione delle attività svolte e delle spese sostenute da ciascun partner progettuale. Tale relazione deve essere trasmessa, entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, tramite PEC all'ufficio competente per l'istruttoria;
2. una relazione conclusiva tecnico-scientifica del progetto 16.8 ed allegarla alla propria domanda di pagamento su ARTEA, che contenga i seguenti contenuti minimi:
 - metodologie seguite e tempistica,
 - prodotti e risultati conseguiti,
 - ricadute economiche e ambientali,
 - spese sostenute per l'attuazione del progetto di cooperazione,
 - quadro delle attività di divulgazione realizzate (numero dei partecipanti agli eventi realizzati, programmi delle iniziative, presentazioni, sito web, ecc) e copia del materiale divulgativo e tecnico-scientifico prodotto,
 - considerazioni conclusive (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni sull'applicazione dei risultati al territorio interessato dal progetto di cooperazione e sulla potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali).

7.7.13 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Oltre a quanto indicato al paragrafo "Documentazioni minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" delle Disposizioni comuni, alla Domanda di aiuto deve essere presentato anche copia dell'atto costitutivo della Rete di Imprese, del Consorzio o della Società Cooperativa.

X ----- X